



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

---

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA n. 16/2020

Castel di Sangro, 13/04/2020

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus". **Regolamentazione spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto sul territorio comunale e regolamentazione apertura negozi di abbigliamento (e calzature) per bambini sul territorio comunale.** Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica.

### IL SINDACO

**VISTI** gli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

**RICHIAMATE** inoltre le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Abruzzo in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare le sotto elencate:

- n. 1 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 2 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 22 recante “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio”;
- n. 26 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
- n. 27 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga **fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**ATTESO** che, in applicazione dei succitati Decreti, con valenza sull'intero territorio nazionale, e **fino al 3 maggio 2020**, trovano applicazione le seguenti misure di carattere generale: *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*, **con obbligo, quindi, per tutti, di stare a casa, salvo che per i casi menzionati**;

**ATTESO** che, da ultimo con il DPCM 10/04/2020, sono state confermate le succitate previsioni, con alcune deroghe concesse per la riapertura di alcuni esercizi commerciali, tra cui quelli di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati (codice Ateco 47.71.20);

#### **CONSIDERATI:**

- l'evolversi della situazione epidemiologica;
- il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale ed anche, in particolare, all'interno del territorio comunale di Castel di Sangro;

**CONSIDERATO** che i DPCM e i DL sopra richiamati pongono come **obiettivo di carattere generale** quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, quello di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro, ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

- ✓ **RITENUTO**, quindi, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover prevedere specifiche misure di limitazione, soprattutto per quanto attiene ai

comportamenti che possano generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio, ed in particolare di dover:

- ✓ **procrastinare** la riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati alla data del **20 aprile 2020**;
- ✓ **prorogare fino al 03 maggio 2020** le misure prescrittive contenute nell'**Ordinanza Sindacale n. 15 del 08 aprile 2020**;

**RITENUTO** che il potere di ordinanza sindacale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e regionali e, quindi, rigorosamente funzionali alla tutela della salute della popolazione, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana, oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

**VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI** i DPCM, i DL e le Ordinanze Regionali richiamati in premessa;

**RICHIAMATE** le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020 e n. 6/2020 del 26/03/2020 di attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

in applicazione dei DPCM, dei DL e delle Ordinanze Ministeriali e Regionali in premessa richiamate, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

**di procrastinare la riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento (incluse le calzature) per bambini e neonati alla data del 20 aprile 2020**, consentendo agli stessi, fino a detta data, la vendita mediante forme di commercio online.

Inoltre,

## **ORDINA**

di prorogare fino al giorno 03 maggio incluso, le seguenti MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO già contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 08 aprile 2020:

### **ART. 1**

#### **SPOSTAMENTI, PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITÀ ALL'APERTO**

1. **Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione**, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la **mascherina** o, in subordine e solo qualora non sia stato possibile reperirle, **qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca**, contestualmente ad una **puntuale disinfezione delle mani**. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.
2. **L'uscita dall'abitazione è consentita ad un solo componente per volta per nucleo familiare**, salvo che per comprovate contingenti motivazioni.

3. **L'accesso agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi** (Uffici Postali, Istituti Bancari, Farmacie, Ambulatori Medici, Uffici Pubblici e simili) ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **deve avvenire**:
  - 3.1. muniti di **mascherina** o, in subordine e solo qualora non sia stato possibile reperirle, di un **qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca**;
  - 3.2. **indossando guanti monouso** che verranno resi disponibili all'ingresso dei locali, previa **puntuale disinfezione delle mani**;
  - 3.3. **mantenendo comportamenti idonei ad evitare assembramenti**, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno **un metro**;
  - 3.4. **nel rispetto delle indicazioni impartite all'ingresso dell'attività**;
4. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e/o temperatura corporea **superiore a 37,5 C** è fatto obbligo di **rimanere presso l'abitazione** in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
5. Resta consentito **svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione** in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a **200 metri** e nel rispetto della distanza di almeno **un metro da ogni altra persona**.
6. Nel caso di **uscita** dalla propria abitazione **con l'animale di compagnia** per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a **rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione** in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a **200 metri** e nel rispetto della distanza di almeno **un metro da ogni altra persona**.
7. Sono **vietati gli assembramenti di più di 2 persone** nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

## **ART. 2 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti **fino al 03 maggio 2020**.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quella prevista dall'art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.
3. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ulteriori ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (Sanzione amministrativa in solido da euro 400 a euro 3000; Sanzione penale art. 260 Tullss se trattasi di soggetto positivo Covid19).
6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente della Regione Abruzzo ed al Prefetto della Provincia di L'Aquila.
7. **Agli esercenti, ai responsabili di pubblici esercizi** ed in generale ai responsabili di ogni altra attività che si svolga in luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **compete la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni comportamentali di cui all'art. 1 comma 3, da tenere all'interno dei locali stessi**.

## ORDINA

alla **Polizia Municipale** e, in generale, alle **Forze dell'Ordine** operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

### AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro **30 giorni** dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di **120 giorni** dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di **30 (trenta) giorni consecutivi**, e che ne venga data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;
- che la presente ordinanza venga notificata agli esercenti ed ai responsabili di pubblici esercizi ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 al DPCM 11/03/2020, operanti sul territorio comunale, affinché la rendano nota al pubblico mediante affissione all'ingresso dell'attività, e ne impongano il rispetto, con particolare riguardo alle norme di cui all'art. 1, punto 3;
- che la presente ordinanza venga notificata agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento (incluse le calzature) per bambini e neonati, perché procrastino la riapertura delle loro attività al giorno 20 aprile 2020;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo PEC:
  - al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
  - al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Castel di Sangro;
  - al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
  - al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
  - alla ASL1 Abruzzo;
  - alla Prefettura di L'Aquila;
  - al Presidente della Giunta Regionale.

IL SINDACO  
Angelo Caruso